



Comune di Rovereto

ASSESSORATO ALLA PIANIFICAZIONE PER LO SVILUPPO URBANO
SOSTENIBILE E SENZA BARRIERE

COMUNE DI ROVERETO

Prot. 0048567 del 08/08/2024

Class. 06.05-2024-138



Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a sinistra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Preg.mi
Consiglieri Comunali
- **DAPOR LUCA**
- **PICCINNI PAOLO**
- **ZENATTI MARCO**
Loro Sedi

Spett.le
Segreteria Generale
SEDE

OGGETTO: risposta interrogazione "Ampliamento Cimitero di San Marco: esproprio, pianificazione e utilizzo".

In riferimento alla Vostra interrogazione d.d. 27/07/2024, ns. prot. 46493/A d.d. 29/07/2024, pari oggetto, evidenzio quanto di seguito esposto.

Per quanto attiene i quesiti posti vengono prospettate le seguenti soluzioni di risposta in ordine di presentazione:

- 1) come ben noto la Società Multiservizi Rovereto garantisce la gestione dei cimiteri cittadini e la programmazione degli interventi viene condotta grazie a dei documenti di indirizzo che vengono elaborati a cadenza annuale. I documenti di indirizzo tecnico-programmatico vengono poi integrati dalle azioni attuative (interventi finanziati nel novero del bilancio) poste in essere da S.M.R..

Il piano predisposto dallo studio Wolf è stato elaborato in una logica volta a delineare una ricognizione generale delle esigenze cimiteriali e lo stesso ha

costituito, per i primi anni successivi alla sua redazione, riferimento per l'attuazione degli interventi.

Oggigiorno i trend delle esigenze cimiteriali sono radicalmente modificati rispetto a quelli dei decenni scorsi (incremento delle cremazioni, riduzione drastica delle inumazioni, etc.) ragione per la quale i riferimenti degli interventi da attuare sono codificati nei documenti di indirizzo tecnico-programmatico. Ad oggi il Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Rovereto non ha trovato formale approvazione anche tenendo conto della insussistenza di progettazione di nuovi cimiteri o ampliamenti degli esistenti;

- 2) con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 24/04/2018 si è approvato l'atto di definizione transattiva dell'atto di citazione sub n. RG 315/2010 proposto avanti la Corte di Appello dai signori Salvaterra e altri per la rideterminazione dell'indennità di esproprio dell'area interessata ai lavori di ampliamento del cimitero di San Marco a Rovereto.

Con tale atto si disponeva il pagamento dell'indennizzo per l'esproprio degli immobili per un importo pari ad € 1.004.490,05. Tali somme erano state così finanziate:

Numero impegno	Importo	Fonte di finanziamento
2017/2819/1	€ 619.748,28	Fondi provinciali
2017/2823/1	€ 47.545,29	Fondi provinciali
2017/7906/1	€ 32.449,20	Fondi provinciali
TOTALE	€ 699.742,77	Fondi provinciali
2017/2822/1	€ 304.747,28	Fondi comunali (budget 2011/2015)

In sintesi le risorse finanziarie proprie del Comune utilizzate per la liquidazione degli espropriati sono pari ad € 304.747,28, mentre la rimanente quota di € 699.742,77 è stata finanziata dalla Provincia autonoma di Trento.

Con determinazione n. 282 di data 22 febbraio 2018 la Giunta provinciale ha stabilito la decadenza del finanziamento per l'opera "Lavori di ampliamento del cimitero di S.Marco - 2° lotto del comune di Rovereto" e il riconoscimento delle spese sostenute per un importo pari a quanto liquidato a titolo di

indennizzo (€ 699.747,77).

La decadenza del contributo provinciale è stata richiesta dal Comune di Rovereto in quanto era venuto meno l'interesse alla realizzazione dell'ampliamento del cimitero di San Marco 2° lotto in quanto *"l'attuale sedime del cimitero S.Marco è sufficiente a garantire gli spazi necessari per le inumazioni da funerale in campo comune"*.

L'art. 18 comma 1 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 stabilisce che nel caso di decadenza del finanziamento provinciale vi è la salvaguardia delle spese già sostenute;

- 3) per quanto attiene le esigenze e il fabbisogno di spazi del cimitero di San Marco si evidenzia che la società di gestione dello stesso (attuale S.M.R.) nel corso degli anni 2015 e 2018 ha condotto specifica analisi tecnico-gestionale e statistica dalla quale emerge che l'ampliamento cimiteriale non risulta necessario in quanto lo spazio cimiteriale è sufficiente a garantire le inumazioni da funerale in campo comune e gli altri servizi.

Tale valutazione è stata aggiornata nel 2024 e dalla stessa emerge che non sono necessari interventi di ampliamento dell'attuale sedime del cimitero di San Marco;

- 4) per quanto attiene i profili inerenti la compatibilità dell'attività agricola e degli interventi correlati rispetto alla destinazione assegnata dallo strumento di pianificazione urbanistica, ovvero area cimiteriale, occorre precisare quanto segue. Occorre innanzitutto richiamare che il Piano Urbanistico Provinciale (PUP), all'art. 46 rubricato "Opere di infrastrutturazione, attività agricole e attrezzature sportive", precisa come le disposizioni relative alla singole aree non escludono la realizzazione di bonifiche agrarie, purché compatibili con la disciplina delle invariants (particolari elementi geologici e geomorfologici, beni del patrimonio dolomitico, rete idrografica, foreste demaniali, paesaggi rappresentativi) e ferme restando le disposizioni speciali in materia di pericolosità dei suoli.

In quest'ottica, lo stesso strumento urbanistico comunale (PRG) riprende all'art. 16 "Aree, edifici e manufatti esistenti nelle aree soggette ad espropriazione" la possibilità di condurre la coltivazione agricola dei terreni,

inclusi eventuali movimenti di terra ad essa funzionali.

Ne consegue, quindi, che la conduzione dell'attività agricola è compatibile con lo scenario urbanistico vigente, quale attività di coltivazione delle aree, transitoriamente praticabile.

Detta circostanza trova ulteriore conferma nel caso in disamina, in quanto i terreni al momento dell'acquisizione da parte del Comune erano già utilizzati ai fini agricoli, non registrando quindi modifiche rispetto all'utilizzo dei suoli medesimi.

In merito all'esercizio dell'attività agricola, si richiama altresì l'art. 87 del Regolamento di attuazione della L.P. 15/2015 per il governo del territorio, laddove consente l'installazione di serre nelle aree in cui l'attività agricola è transitoriamente praticabile. Rispetto a detto profilo, l'art. 9 "Opere realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale" del regolamento provinciale citato ammette, tra l'altro, in armonia con la destinazione di zona del P.R.G., interventi quali parchi, giardini, serre, impianti tecnologici.

Nell'ambito dell'uso transitorio ai fini agricoli dell'area, si inserisce la presenza del manufatto con struttura in legno, riconducibile alla fattispecie delle opere precarie e connotato da requisiti di precarietà e facile amovibilità. Pare utile richiamare che l'art. 8 del regolamento di attuazione della legge provinciale in materia di governo del territorio, consente nelle aree assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione, l'installazione di strutture prefabbricate di carattere precario e di costruzioni accessorie.

Infine, occorre precisare che la normativa nazionale in materia di produzione agricola - D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 - ha da sempre incentivato la coltivazione dei prodotti agricoli consentendo ai produttori di adottare modalità di vendita atte ad incentivare il km zero, a ridurre il numero dei passaggi dei prodotti - filiera corta - alla fidelizzazione della clientela, attraverso la costituzione di un rapporto con il produttore e la possibilità di far conoscere "sul campo" la provenienza dei prodotti alimentari che vengono acquistati. Ne consegue, che la commercializzazione dei prodotti agricoli è da intendersi quale parte integrante dell'esercizio attività agricola.

Appare quindi pacifico, per quanto sopra articolato, che quanto in disamina

non preclude i futuri assetti e progetti che l'Amministrazione comunale intenderà porre in essere sull'area, la quale per la sua collocazione e strategicità, deve essere oggetto di approfondimenti utili al suo inserimento in un disegno urbano definito e strutturato.

Transitoriamente, si è quindi ritenuto di attivare un progetto di interesse generale teso a diffondere la cultura degli acquisti consapevoli e dei buoni stili di vita, nonché attuare un progetto di reintroduzione sperimentale della gelsibachicoltura che ha visto anche il nascere di importanti collaborazioni con l'Università di Trento, attraverso studi specifici atti a realizzare biomateriali da impiegare per la generazione di tessuti in medicina rigenerativa, attraverso la conferma della preesistente attività agricola.

Da ultimo preme richiamare come la fattispecie in disamina trovi aderenza rispetto ai contenuti e alle finalità di cui all'art. 78.1 "Usi temporanei", recentemente introdotto nella legge provinciale in materia di governo del territorio. Detto disposto normativo consente al comune l'utilizzazione temporanea di edifici e aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico, allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, senza che ciò comporti il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e /o degli immobili interessati.

L'uso temporaneo può riguardare immobili e aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici e ambientali, requisiti e circostanze rinvenibili nel caso di specie.

Quanto sopra esposto è utile a definire lo scenario normativo che ha portato ad una conferma dell'esercizio dell'attività agricola nelle aree oggetto di disamina, quale attività transitoriamente praticabile e compatibile con la destinazione assegnata dallo strumento di pianificazione urbanistica;

- 5) si evidenzia che nel marzo 2019 è stato acquisito il parere igienico – sanitario favorevole dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;

- 6) la Giunta comunale con deliberazione n. 67 di data 3 marzo 2020 ha ritenuto di attivare in via sperimentale l'attività di gelsi-bachicoltura, ivi comprese attività didattiche e formative, nell'ambito del più vasto progetto strategico di rilancio delle vocazioni della Città (cultura e impresa), con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale ed economico legato al tema della seta. Con la stessa deliberazione è stata individuata nell'asta pubblica per la concessione in uso dell'area denominata "Orto San Marco", la procedura di individuazione del soggetto gestore. A seguito dell'individuazione del soggetto vincitore dell'asta con contratto di concessione in uso, stipulato in data 6 agosto 2020 - repertorio comunale n. 9868 - è stata concessa in uso l'area, per lo svolgimento delle attività sopra richiamate.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti o chiarimenti che si rendessero necessari, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

L'Assessore alla Pianificazione per lo sviluppo
urbano sostenibile e senza barriere

Andrea Miniucchi

